



Comune di Corato
Città Metropolitana di Bari
Settore III - Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DLGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA VIGENTI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "F. CIFARELLI" FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELL' AGIBILITA’. POR PUGLIA 2014 - 2020 – ASSE X – AZIONE 10.8 “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”.

CUP: **I52G20000000004.**

CIG: **B2AFC68138**

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA
EX ART. 110 DEL D.LGS 36/2023

L’anno 2025 il giorno 27 del mese di Gennaio, alle ore 9,30 presso il proprio ufficio al 2° piano del Palazzo di Città, sito in piazza Matteotti, 7, il Responsabile del Procedimento di gara distaccato presso la CUC e RUP dell’intervento, ing. Antonio Cacosso, Dirigente Tecnico del Settore Lavori Pubblici, provvede a redigere il presente atto.

P R E M E S S O C H E

- Giusta verbale n. 6, la Commissione di gara, riunitasi in data 23/12/2024, presso la sede del Comune di Corato, in esito alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche degli operatori economici, redigeva la graduatoria di gara dando atto che, al primo posto della stessa, si collocava l’operatore economico **CERVAROLO INGEGNERIA S.R.L** con il punteggio complessivo più alto pari a punti 99,10, così ripartito:

- offerta tecnico-qualitativa: 79,10 punti;
- offerta economica: 20,00 punti.

- La Commissione dava atto altresì che l'offerta in questione risultava anomala, ex art. 110, del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 26 del disciplinare di gara, atteso che sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi all'offerta tecnica, risultavano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, disponendo, pertanto, prima di procedere alla proposta di aggiudicazione, la trasmissione del verbale e relativi allegati, per il tramite del segretario verbalizzante, al responsabile del procedimento di gara distaccato presso la CUC e RUP dell'intervento, ing. Antonio Cacosso, per gli adempimenti consequenziali.

- Con nota prot. n. 615 del 07/01/2025 formalizzava la richiesta di giustificazioni nei confronti dell'operatore Cervarolo Ingegneria S.r.l., rappresentando di acquisire, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, precise spiegazioni entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

- con nota pec inviata del 20/01/2025, acquisita al protocollo comunale al n. 3041, il predetto operatore economico presentava la richiesta Relazione Giustificativa;

- l'impresa Cervarolo Ingegneria s.r.l., nell'Allegato E, ha offerto un ribasso del 53% sull'importo a base di gare con conseguente importo di aggiudicazione pari ad € 74.114,91 oltre IVA ed CNPAIA.

TUTTO CIO' PREMESSO

Preliminarmente all'esame della documentazione innanzi citata, prodotta dalla società Cervarolo Ingegneria s.r.l. e alla valutazione delle giustificazioni fornite, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sulle offerte anomale, si rileva che:

- il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte non ha carattere sanzionatorio è finalizzato ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una

valutazione che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Stazione Appaltante, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Stazione Appaltante, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- Trattandosi, quindi, di valutare l'offerta nel suo complesso, il giudizio di anomalia non ha a oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; con la conseguenza che, se anche singole voci di prezzo o singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l'offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo dell'appalto per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall'offerente e validata dalla stazione appaltante" (Cons. Stato, V, n. 2442 del 04.04.2022 – 22 marzo 2022, n. 2079 – 24 novembre 2021, n.7868)

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando, invece, considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione

analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo;

Considerato, altresì, che al fine di verificare se l'offerta è congrua, l'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 dispone che le spiegazioni presentate dall'impresa possano, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fornitura dei servizi prestati;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Ciò premesso, si procede all'esame della documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico Cervarolo Ingegneria S.r.l.. nella quale ha evidenziato quanto segue:

- affidabilità del gruppo di lavoro;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire la prestazione del servizio;
- la dotazione tecnica;
- la strumentazione software che consente un risparmio del tempo da dedicare alla redazione del progetto
- lo sviluppo analitico dell'offerta con l'indicazione del carico di lavoro per tutti i membri del raggruppamento coinvolti, dei materiali e delle spese, come riportato peraltro in sede di offerta;
- l'analisi delle specie specifiche di commessa;
- la valutazione delle spese di trasferta;
- la giustificazione del costo del personale dichiarato;

Ritenuto che le giustificazioni prodotte dal concorrente sono apparse analitiche, sufficientemente dettagliate, coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità dell'offerta di ribasso del 53,00%.

Alla ore 12,30, il RUP chiude il presente procedimento e formula la

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

della procedura di gara in esame, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice degli appalti, nei confronti dell'operatore economico Cervarolo Ingegneria S.R.L. con sede legale a Rende (Cs) in via Silvio Pellico, 8 – P. IVA: 03850230784.

La presente proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Antonio CACOSSO